



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO (PE)

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,
Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto Professionale - Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - **ALANNO (PE)** Tel. 085/8573102-085/8573000
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E <http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it>
Codice univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it

A tutto il personale Docente
Educativo
ATA

Agli studenti
Ai genitori

Istituto Omnicomprensivo Alanno

Circolare n. 493

OGGETTO: Misure post-emergenziali dal 1° maggio 2022

Si porta a conoscenza delle SS.LL. quanto di seguito:

Docenti, educatori, personale ATA

1) Dal 1° maggio non è più vigente il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): **il personale ATA** accede a scuola e svolge la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP;

per i docenti e gli educatori permane il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI;

- **la violazione dell'obbligo vaccinale** continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021)
- **i docenti in possesso di GP rafforzato** (esito verde app Verifica C19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo **solo se in regola con l'adempimento vaccinale** (esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI)

PER I DOCENTI: la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021

Esempio: esito verde = il docente fa lezione in classe

esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 3, se non già effettuata, durante la quale il docente presta servizio in classe senza GP base;

in caso di accertamento dell'inadempimento, il docente è utilizzato in attività a supporto dell'Istituzione scolastica, senza GP base;

2) Personale esente dall'obbligo vaccinale: nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022)

PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 4-ter. 1

Personale docente Permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022

Personale ATA accede a scuola senza possesso ed esibizione del GP base

Art. 4 ter 2

Solo Personale docente

Obbligo vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

Personale esterno, genitori, fornitori ecc.

- 1) Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP, ma con mascherina (almeno) chirurgica;

Misure di sicurezza per accesso e permanenza a scuola

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

Dispositivi di protezione individuale: mascherine FFP2

Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, c. 1: è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

c) non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3 dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-COV-2 N

Art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021 "A decorrere **dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022**, ferma restando **per il personale scolastico** l'applicazione del regime dell'**autosorveglianza** di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...]."

Gestione dei casi di positività e attività didattica in presenza

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola	Fino al...
sistema integrato di educazione e di istruzione (c. 2) NB: "In assenza e fino a tre casi di positività [...] solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)" (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	almeno 4 casi di positività , nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato	l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione	TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

	il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)			
Scuola del primo e del secondo ciclo/CPIA (c. 3)	Almeno 4 casi di positività , nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.	TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale
e a normativa connessa